

(Bozza Atto di contestazione per aziende non ricorrenti)

Atto di contestazione

L'azienda ... con sede in ..., P.IVA ... in persona del suo legale rappresentante ... C.F. ... nato a ... e residente in ... alla via ...

Premesso

- *Che l'articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022 ha previsto che, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, con riferimento all'energia elettrica immessa in rete dagli impianti come indicati nel provvedimento. Tale disposizione normativa, in particolare, stabilisce, a seconda della localizzazione geografica dell'impianto di produzione, un prezzo di riferimento (il c.d. "prezzo equo" o "prezzo di riferimento") e prevede che, qualora il prezzo di mercato ecceda il c.d. prezzo equo, la differenza rappresenti un "extra profitto" che dovrà essere versato al GSE;*
- *Che l'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 115/2022 ha prorogato al prossimo 30 giugno 2023 l'applicazione di tale meccanismo;*
- *Che con delibera del 21 giugno 2022 n. 266, recante disposizioni attuative dell'articolo 15-bis, D.L. n. 4/2022, l'Autorità per l'Energia (ARERA) ha comunicato le modalità e tempistiche di applicazione del predetto meccanismo di compensazione, altresì definendo nel dettaglio le tipologie di impianto interessate, tra cui, per quanto di interesse per il settore agricolo, impianti di potenza oltre i 20 KW, la cui produzione è destinata all'autoconsumo o alla cessione parziale/totale, che immettono in rete l'energia;*
- *Che a seguito della pubblicazione della delibera ARERA n. 266/2022, sono stati presentati ricorsi collettivi in più "blocchi" dalle imprese in regime di vendita e in regime di scambio coinvolte, le quali hanno agito dinanzi al TAR della Lombardia per chiedere l'annullamento della delibera ed esponendo le ragioni per ritenere che l'art. 15-bis citato presenti profili di incostituzionalità e contrasto alla normativa comunitaria.*
- *Che il primo grado di giudizio si è concluso con sentenza del TAR di annullamento per illegittimità della delibera ARERA n. 266/2022, con deposito delle motivazioni delle prime sentenze in data 9 febbraio 2023;*
- *Che è attualmente pendente giudizio di merito in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato, a seguito di ricorso di ARERA e del GSE avverso le decisioni con cui il TAR Milano ha annullato la delibera ARERA e provvedimenti conseguenti;*
- *Che il Consiglio di Stato ha ritenuto di sospendere l'esecutività della sentenza del TAR;*
- *Che nelle more delle udienze in Consiglio di Stato del prossimo dicembre, l'ARERA ha adottato la Delibera n. 143/2023/R/eel con cui viene data attuazione all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/22 (Sostegni ter) per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023, in continuità con quanto previsto dalla delibera 266/2022/R/eel in merito all'anno 2022, stabilendo le modalità operative del prelievo degli extraprofitti per i periodi interessati, con alcune modifiche e specificazioni aggiuntive;*
- *Che a seguito dell'emanazione della nuova delibera ARERA, il GSE ha inoltrato delle comunicazioni alle imprese interessate dal meccanismo di compensazione, tornando in sostanza ad applicare il meccanismo extraprofitti anche per il periodo 1 gennaio 2023 – 30 giugno 2023. Nello specifico, per effetto della delibera, anche per il periodo gennaio 2023-giugno 2023 il GSE effettuerà, come per l'anno 2022, il calcolo di cui all'art. 15 bis del decreto extraprofitti, secondo i valori ivi previsti, richiedendo indietro il pagamento del differenziale rispetto al prezzo di riferimento determinato dallo stesso decreto;*

- *Che la nuova delibera presenta profili di illegittimità poiché non solo implica l'applicazione del calcolo di cui all'art. 15-bis del decreto extraprofitti anche alle sopra indicate mensilità, ma poiché decide di applicare il Regolamento Europeo sui consumi di energia (Reg. UE n. 1854/2022) solo ad alcune categorie di soggetti, contrariamente all'efficacia erga omnes dei Regolamenti Europei.*

Per tutto quanto premesso, l'impresa così come sopra rappresentata

CONTESTA

L'illegittimità della delibera ARERA n. 143/2023 e l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie e di recupero degli extraprofitti di cui all'articolo 15-bis, D.L. n. 4/2022, con ogni e più ampia riserva di diritto ed azione, ivi inclusa la integrazione/ripetizione delle partite economiche che sono oggetto di regolazione da parte del GSE in danno dello scrivente operatore, anche all'esito dei contenziosi attualmente pendenti in materia.

_____, li _____